

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1177

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato IANNIELLO

Presentata il 13 marzo 1969

Modifica all'articolo 15 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, per quanto concerne la liquidazione dei conti individuali del fondo di previdenza dei collocatori comunali inquadrati nel ruolo organico

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 15 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, nel sancire le modalità di riscatto del servizio prestato dai collocatori comunali prima dell'inquadramento nei ruoli organici, non precisa la destinazione degli interessi risultanti dagli investimenti previsti dall'articolo 7 della legge 6 febbraio 1951, n. 127, limitandosi a fissare, da un lato, la devoluzione al Tesoro dello Stato della quota di contributi accantonata presso il fondo e corrispondente alla aliquota versata dallo Stato per i conti A e, dall'altro, la restituzione agli interessati della aliquota dei contributi per il conto B a carico del personale.

Il legislatore ha evidentemente accolto le vive sollecitazioni, variamente espresse dagli interessati, tendenti a conseguire la modifica dell'articolo 10 della citata legge 6 febbraio 1951, n. 127, per effetto del quale la devoluzione avrebbe comportato non solo il versamento dei contributi, ma delle somme complessive accantonate, comprendenti anche i rispettivi interessi.

Poiché, d'altra parte, la citata disciplina devolutiva è limitata al personale che, avvalendosi della possibilità contemplata nella legge, abbia chiesto ed ottenuto il riscatto dei servizi prestati, mentre nulla dice per il trattamento relativo al rimanente personale inquadrato nel ruolo organico di nuova isti-

tuzione, sembra indispensabile promuovere il presente provvedimento che, modificando ed integrando la norma sancita dal citato articolo 15 della legge n. 1336, assicuri parità di trattamento a tutto il personale inquadrato in ruolo: all'atto del riconoscimento delle anzianità per quelli che, entro il termine prestabilito abbiano chiesto il riscatto del servizio non di ruolo; ed, a domanda, a tutti gli altri.

Naturalmente è fatta salva la necessità di contemperare la liquidazione di cui sopra con il graduale recupero delle somme investite per effetto dell'articolo 7 della legge 6 febbraio 1951, n. 127.

Circa la destinazione degli interessi e delle somme provenienti dall'aliquota del 4,50 per cento, computata sui prestiti per espressa volontà degli interessati, o comunque acquisiti quali sopravvenienze della Gestione speciale collocatori comunali, viene prevista la devoluzione all'ENPAS, per il riscatto del servizio precedente all'inquadramento in ruolo, a norma della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, analogamente a quanto già fissato per il personale degli uffici del lavoro iscritti allo stesso fondo di previdenza.

Dette somme godono gli stessi benefici fiscali previsti per i redditi derivanti dall'attività di assistenza creditizia svolta dall'ENPAS.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il secondo comma dell'articolo 15 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, è sostituito dai seguenti:

« Per il personale inquadrato nel ruolo dei collocatori comunali, ai sensi del precedente articolo 9, che ottenga il riscatto, ai fini della pensione, del servizio reso a contratto, su conforme domanda presentata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 10, il Fondo di previdenza deve restituire allo Stato ed agli interessati, i contributi rispettivamente versati durante il servizio reso a contratto.

Tali contributi devono altresì essere restituiti dal fondo al rimanente personale che non abbia chiesto o non ottenga il riscatto, subordinatamente alla presentazione di domanda certificante la rinuncia alla richiesta del riscatto o al mancato conseguimento di esso.

Le somme computate a titolo di interessi per effetto degli investimenti o comunque acquisite quali sopravvenienze della gestione speciale collocatori comunali, unitamente a quelle derivanti dall'aliquota del 4,50 per cento accantonate sui prestiti concessi al personale, salvo la quota destinata alle spese di amministrazione, vengono destinate, nei limiti delle disponibilità, in conformità della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, al riscatto del servizio prestato nella posizione di contrattisti di cui alla legge 16 maggio 1956, n. 562, ai fini della buonuscita, secondo le modalità che saranno concordate, con apposita convenzione, fra l'amministrazione del Fondo e l'ENPAS entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Ultimata la devoluzione all'ENPAS di cui al comma precedente, le eventuali eccedenze restano di pertinenza della categoria interessata e saranno utilizzate secondo le modalità da concordarsi tra il Ministero del lavoro e previdenza sociale e la categoria stessa.

Le somme di cui trattasi, quali redditi del fondo mutuante nell'attività di assistenza creditizia, sono esenti da ogni imposta conformemente all'articolo 10 della legge 25 novembre 1957, n. 1139, e al disposto del secondo comma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 ».